

# **Regolamenti del Consiglio svizzero di accreditamento sul riconoscimento delle agenzie per l'accreditamento nell'ambito dell'HEdA**

## **(Regolamento sul riconoscimento delle agenzie)**

dell'11 dicembre 2015 (Stato 21 giugno 2024)

---

*Il Consiglio svizzero di accreditamento,*

in base all'articolo 21, paragrafo 7, e all'articolo 32 della legge per la promozione e la promozione dell'istruzione superiore.

Legge sul coordinamento del 30 settembre 2011 (HFKG)<sup>1</sup> e articolo 3 dell'ordinanza sull'accreditamento HFKG del 28 maggio 2015 (ordinanza sull'accreditamento HFKG).<sup>2</sup>

*emette i seguenti regolamenti:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1**            Oggetto

Questi regolamenti stabiliscono i requisiti e la procedura per il riconoscimento delle agenzie di accreditamento autorizzate a svolgere procedure di accreditamento ai sensi dell'HEdA.

#### **Art. 2**            Requisiti

Il Consiglio di accreditamento riconosce le agenzie di accreditamento con sede in Svizzera o all'estero se soddisfano i seguenti requisiti:

- a. l'agenzia è in grado e si impegna a svolgere le procedure previste dall'ordinanza del Consiglio per l'istruzione superiore sull'accreditamento nell'istruzione superiore (ordinanza sull'accreditamento HFKG);
- b. l'agenzia dispone di una linea guida per l'attuazione delle procedure di accreditamento secondo la HFKG, che contiene la scala di valutazione a quattro livelli degli standard di qualità e le relative spiegazioni<sup>3</sup>, oppure si

---

<sup>1</sup> SR 414.20

<sup>2</sup> SR 414.205.3

<sup>3</sup> Guida all'accreditamento istituzionale AAQ o Guida all'accreditamento dei programmi AAQ

impegna a utilizzare la linea guida dell'Agenzia svizzera di accreditamento (AAQ);

- c. l'agenzia si impegna, nella sua domanda di riconoscimento, a consultare il Consiglio di accreditamento prima di nominare un gruppo di esperti. Sulla base delle informazioni fornite dall'agenzia sulla composizione di questo gruppo, il Consiglio di accreditamento può esprimersi sull'idoneità delle persone previste in relazione alla rispettiva procedura; tuttavia, non può prescrivere una composizione nominativa del gruppo di esperti;
- d. per l'accREDITAMENTO istituzionale, l'Agenzia addebita agli istituti di istruzione superiore di diritto pubblico e di diritto privato almeno i costi diretti ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza sulle tasse SAR (GebV-SAR)<sup>4</sup>;
- e. per l'accREDITAMENTO dei programmi, l'Agenzia addebita agli istituti di istruzione superiore di diritto pubblico e privato almeno i costi diretti e indiretti ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza sulle tasse SAR;
- f. l'agenzia è iscritta all'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

### **Art. 3** Presentazione della domanda

<sup>1</sup> L'agenzia di accreditamento deve presentare una domanda scritta al Consiglio di accreditamento per il riconoscimento come agenzia che

- a. effettua accreditamenti istituzionali;
- b. effettua l'accREDITAMENTO dei programmi.

<sup>2</sup> La domanda deve dichiarare che l'agenzia di accreditamento soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In particolare, l'agenzia deve indicare,

- a. la composizione del gruppo di esperti ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza sull'accREDITAMENTO della HFKG;
- b. come si assicura che il gruppo di revisione abbia una conoscenza adeguata del panorama dell'istruzione superiore svizzera.

### **Art. 4** Riesame della domanda

<sup>1</sup> Il Presidium del Consiglio di accreditamento esamina la domanda dell'agenzia di accreditamento.

<sup>2</sup> Se il Consiglio di direzione conclude che l'agenzia soddisfa i requisiti, l'agenzia di accreditamento è invitata a presentarsi a una riunione del Consiglio di accreditamento.

### **Art. 5** Riconoscimento

<sup>1</sup> Dopo aver ascoltato l'agenzia di accreditamento, il Consiglio di accreditamento decide in merito al riconoscimento.

<sup>4</sup> SR 414.205.6

<sup>2</sup> Il Consiglio di accreditamento inserisce l'agenzia nell'elenco delle agenzie riconosciute sul proprio sito web.

**Art. 6** Durata del riconoscimento

Il riconoscimento è valido per 5 anni.

**Art. 7** Monitoraggio delle procedure dell'Agenzia

Il Consiglio di accreditamento assicura il monitoraggio delle procedure dell'agenzia nell'ambito dei processi decisionali.

**Art. 8** Ritiro del riconoscimento

Il Consiglio di accreditamento può revocare il riconoscimento dopo aver ascoltato l'agenzia se

- a. l'Agenzia non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;
- b. il monitoraggio delle procedure dell'Agenzia rivela carenze significative.

**Art. 9** Riconsiderazione

L'Agenzia può presentare una richiesta di riesame al Consiglio di accreditamento in merito alle decisioni di riconoscimento o di revoca del riconoscimento ai sensi del presente regolamento.

**Art. 10** Costi

<sup>1</sup> Il Consiglio di accreditamento richiede una tassa una tantum, IVA esclusa, di 2.500 franchi svizzeri per il riconoscimento.

<sup>2</sup> Per ogni decisione di accreditamento il Consiglio di accreditamento riscuote una tassa pari al 10% dell'importo forfettario procedurale ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 3 dell'Ordinanza sulle tasse RAS.

**Art. 11** Efficacia

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.